

POLIZZA N. 2410785			Cod. ramo 8128		Cod. Agenzia 042 / 000		Cod. Produttore GBSAPR	
CONTRAENTE COMUNE DI INDUNO OLONA							Cod. NE802290	
VIA PORRO 35 21056 INDUNO OLONA VA I							Cod. Fisc. 00271270126	
BENEFICIARIO PREFETTURA - UTG DI VARESE							Cod. NE834891	
PIAZZA LIBERTA' 1 21100 VARESE VA I							Cod. Fisc.	
CAUSALE POLIZZA RILASCIATA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE 2023/2024 FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO ALLA SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI								
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO								
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 11.570,90 diconsi UNDICIMILACINQUECENTOSETTANTA/90#								
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA							Fraz.	Val.
Anni 1	Mesi 0	Giorni 0	Dal 06/05/2024	Al 06/05/2025	///		EUR	
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale			
Eur 93,73	Eur 9,38	Eur 0,00		Eur 12,89	Eur 116,00			
PROROGHE EVENTUALI Annuali							a partire dal 06/05/2025	
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale			
Eur 93,73	Eur 9,38	Eur 0,00		Eur 12,89	Eur 116,00			
Emessa ad un unico effetto in ROMA il 06/05/2024								
IL GARANTE				IL CONTRAENTE				
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del Contratto devono essere inoltrati in forma scritta a Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20147 - Milano - E-mail: reclami@coface.it -PEC: coface@pec.coface.it. La Compagnia si impegna a fornire riscontro al reclamante nel termine di legge previsto di 45 giorni decorrenti dal ricevimento del reclamo all'indirizzo indicato. Si precisa che è comunque fatta salva la possibilità di rivolgersi all'IVASS qualora non si riceva dalla Compagnia alcuna risposta nel termine sopra indicato, o si riceva una risposta ritenuta non soddisfacente. Coface si impegna a tutelare i dati personali eventualmente conferiti come previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani ed europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo web https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR								
QUIETANZA DI PAGAMENTO								
Si dichiara che il premio di Eur 116,00 è stato incassato il								

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Polizza n° 2410785

Polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni contrattuali

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) con la presente polizza si costituisce fideiussore a favore del BENEFICIARIO, nell'interesse del CONTRAENTE nei limiti del massimale di garanzia, per le somme da quest'ultimo eventualmente dovute in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto garantito. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO ED IL CONTRAENTE

Art. 1 – Pagamento del sinistro- Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 – Inopponibilità del mancato pagamento del premio - L'eventuale mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

Art. 3 – Comunicazioni – Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR /PEC alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 4 – Foro Competente – Per eventuali controversie è competente, a scelta di parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE

Emessa in ROMA il 06-05-2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

ST. N. 0



S
P
A
Z
I
O

N
O
N

U
T
I
L
I
Z
Z
A
B
I
L
E



Seguito polizza n° 2410785

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 5 – Durata– La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. **In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito al GARANTE. In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.**

Art. 6 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio– Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 5, la dichiarazione stessa non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 7 – Informativa– Il CONTRAENTE riconosce al GARANTE il diritto di chiedere al BENEFICIARIO notizie sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite e si **impegna ad adempiere puntualmente a tali richieste corredando le risposte con i documenti necessari alle valutazioni del caso.**

Art. 8 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata – Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b- qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto;
- f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
- g.inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza
- h. mancata liberazione della polizza in caso di recesso del Garante.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente e anche di uno solo degli eventuali coobbligati. L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

Art. 9 – Disciplina delle somme versate – Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi di legge o di contratto il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

Art. 10 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso – Il Garante potrà comunicare al Contraente ogni richiesta di escussione pervenuta ed in tal caso il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il GARANTE non è tuttavia tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui al comma che precede. **CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.** All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 – Surroga – Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo nonché terzi comunque obbligati alle prestazioni garantite.

Art. 12– Protezione dei dati personali- Il Garante si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo <https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR>

Art. 13 – Anticorruzione- Le Parti dichiarano e garantiscono: **di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo.**

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, il Garante avrà diritto di **recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.**

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione del Garante.

In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento al Garante, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che il Garante tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

Seguito polizza n° 2410785

Art. 14 – Sanzioni internazionali- Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano il Garante o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. **In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, del Garante.**

Emessa in ROMA il 06-05-2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art.3– Comunicazioni; Art. 4 – Foro competente; Art.5 –. Durata– Premio comunque acquisito al Garante, Art. 6 –, Liberazione dell'obbligo di pagamento del premio; Art. 8 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni; Art. 9 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni; Art. 10 –Ritorno a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse; Art. 13 – Impegni anticorruzione – Facoltà di recesso del Garante – obbligo di versamento anticipato del massimale – rinuncia alle eccezioni; Art.14 – Sanzioni internazionali – Obbligo del Contraente di liberare la polizza – Facoltà del Garante di intimare sospensione o recesso al Beneficiario – rinuncia alle eccezioni e al risarcimento.

IL CONTRAENTE

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE